

Contraffazioni di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari per mancata osservazione del disciplinare di produzione

Cass. Sez. III Pen. 15 dicembre 2022, n. 47372 - Aceto, pres.; Macrì, est.; Tocci, P.M. (conf.) - SE.PI. Formaggi S.r.l., ric. (Dichiara inammissibile Trib. Cagliari 14 aprile 2022)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Contraffazioni di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - Sequestro preventivo dei lotti di un formaggio DOP - Violazione della DOP - Mancata osservazione del disciplinare di produzione.

(*Omissis*)

FATTO

1. Con ordinanza in data 14 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Cagliari ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo dei lotti di formaggio "(Omissis) DOP" prodotti dalla SE.PI. Formaggi S.r.l., in relazione al reato dell'art. 517-quater c.p., per violazione della DOP.

2. Con il primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge, perché non era applicabile l'art. 324 c.p.p., comma 7, che vieta la restituzione delle cose nei casi della confisca obbligatoria dell'art. 240 c.p., comma 2. Sostiene che in tale norma non sono ricompresi i casi di confisca obbligatoria previsti da leggi speciali. Inoltre, essendo estraneo al reato non potrebbe subire la confisca.

Con il secondo denuncia la violazione di legge in merito all'entità della fosfatasi alcalina e del superamento dei parametri. Con il terzo eccepisce la violazione di legge perché il Tribunale non aveva tenuto conto della rilevanza della somministrazione del trattamento di scottatura.

DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il primo motivo pone il problema della possibilità di restituire i beni sequestrati che siano soggetti a confisca obbligatoria. La tesi propugnata dalla difesa, secondo cui l'art. 324 c.p.p., comma 7, sarebbe limitato ai beni previsti dall'art. 240 c.p., comma 2, e non ricomprirebbe quelli previsti in leggi speciali è destituita di fondamento. L'art. 517-quater richiama l'art. 474-bis per cui è sempre disposta la confisca in caso di contraffazioni di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari e si tratta della stessa confisca dell'art. 240 c.p., comma 2. Ne' vale in senso contrario riaffermare l'estraneità al reato, perché la società è la proprietaria, per averli prodotti, dei formaggi sequestrati.

Il secondo motivo attiene a questioni di fatto e non coglie la ratio decidendi dell'ordinanza, secondo cui il punto critico era costituito dalla mancata osservazione del disciplinare di produzione. Secondo il Tribunale del riesame, allo stato delle indagini in corso, i valori di fosfatasi alcalina pari o inferiori a 10.000 mU/L non erano riconducibili a variazioni legate alla tecnologia di lavorazione del latte, compresa la scottatura e pertanto l'enzima rappresentava un indicatore attendibile relativamente alla valutazione dei trattamenti termici somministrati al latte e alla cagliata e vietati dal disciplinare.

Per queste stesse ragioni va disatteso anche il terzo motivo sul fumus commissi delicti del reato dell'art. 517-quater c.p.. La ricorrente si è limitata a proporre una lettura alternativa degli atti, finendo così per dedurre il vizio di motivazione.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

(*Omissis*)

